

ASSOCIAZIONE ASCOLTA E VIVI ONLUS

Con sede in Milano in VIA Durazzo, 5

C.F. 97242430151

VERBALE DELLA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Seduta STRAORDINARIA

DEL 7 LUGLIO 2022

Oggi, 7 Luglio 2022, alle ore 16.30 a seguito di rituale convocazione della Assemblea straordinaria degli Associati dell'Associazione Ascolta e Vivi Onlus, sono riuniti in videoconferenza tramite piattaforma Meet di Google in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, i Signori:

Sig.ra Loredana Lechiancole Associato e Presidente

Sig. Luca Del Bo Associato e Consigliere

Sig.ra Paola Giacometti Associato e Consigliere

Sig. Danilo Buschi Associato e Revisore

Sig. Roberto Assente Associato

Sig.ra Cristina Farinelli Associato e dipendente

Sono presenti a mezzo delega i seguenti soci:

Rita Scuderi

Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo, Loredana Lechiancole

fa constatare che

- a) in data 28 giugno 2022 mediante avviso scritto inviato a tutti gli Associati, tramite Posta Elettronica Certificata nonché ai componenti del Consiglio Direttivo, ai Proviviri, ai Revisori dei Conti, è stata indetta in prima convocazione una riunione della Assemblea straordinaria degli

associati per il giorno 6 luglio 2022, alle ore 16.30 in prima convocazione e per il giorno 7 luglio, alle ore 16.30 in seconda convocazione in videoconferenza su piattaforma Meet di Google come consentito per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, DL 228/2021 (c.d. Decreto "Milleproroghe"), per discutere e deliberare in merito alle seguenti questioni poste all'

Ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) D.lgs. 117/17;
2. Varie ed eventuali.

- b) nessuno degli Associati si è presentato alla riunione dell'assemblea straordinaria indetta, in prima convocazione, il 6 luglio 2022;
- c) risulta soddisfatto il quorum costitutivo previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale.

Tutto quanto sopra considerato il Presidente stesso

dichiara

la presente riunione dell'Assemblea straordinaria, di cui assume la presidenza, validamente costituita ed atta a deliberare con pienezza dei poteri su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama Luca del Bo che accetta, a fungere da Segretario e pone quindi in trattazione il primo punto dell'OdG:

1. Modifiche statutarie per adeguamento al D. Lgs. 117/17

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, anche a seguito della comunicazione di non conformità dello Statuto ricevuta dagli Uffici

Provinciali del RUNTS, ha ritenuto necessario indire la presente Assemblea dei soci, per modificare lo statuto, in relazione all'esigenza di adeguare lo statuto stesso alla nuova normativa ETS, di cui al D.Lgs. 117/17 e così finalizzare l'iscrizione al RUNTS "per migrazione" dal Registro del Volontariato tenuto dalla Città Metropolitana di Milano.

Dopo dettagliata lettura di tutti gli articoli dello Statuto, il Presidente pone in votazione il nuovo testo di Statuto, aggiornato con le previsioni di cui al Decreto Legislativo 117/2017, e recante qualche ulteriore piccola modifica attuata per una migliore gestione dell'Ente.

L'Assemblea quindi, per alzata di mano, all'unanimità

delibera

- **di approvare il nuovo testo di Statuto che si allega sub lettera B al presente verbale a formarne parte integrante.**

Il Presidente proclama l'esito della votazione e successivamente pone in trattazione il secondo punto dell'OdG:

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente viene delegato dall'Assemblea a:

- compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per la registrazione del presente verbale di assemblea straordinaria contenente il nuovo statuto presso i competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e il successivo deposito al RUNTS;
- apportare tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte al presente verbale, o allo statuto stesso, che venissero eventualmente richieste a tal fine dalle competenti autorità.

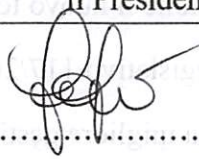
Si precisa che *il presente atto è esente da imposta di registro e da imposta di bollo ex articolo 82 c. 3 e 5 D. Lgs. 117/2017.*

Nessuno chiedendo più la parola, e constatato l'esaurimento dei punti all'ordine del giorno, alle ore 17.30 il Presidente scioglie la presente sessione straordinaria dell'odierna Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



ALLEGATI:

A) Statuto

Statuto dell'ASSOCIAZIONE

"ASSOCIAZIONE ASCOLTA E VIVI ODV"

Art. 1

Costituzione e durata

È costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione ascolta e Vivi ODV".

L'Associazione userà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "OdV" a norma e ai sensi del decreto legislativo 117/2017.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede legale in Milano. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3

Oggetto e Scopo

L'Associazione è apolitica e indipendente e svolge la propria attività, senza finalità di lucro, e con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Essa opera in ambito nazionale e internazionale.

L'associazione è inoltre ispirata a principi di, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'associazione stessa.

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di (si riportano le lettere con cui sono citate nel medesimo articolo):

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17 (lett. u);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i).

Art. 4

Attività

Essa persegue in particolare le seguenti finalità:

- promuovere e attuare la cura della sordità, dell'acufene e delle patologie di pertinenza audiologica in ambiti disagiati in Italia e nel Mondo;
- promuovere e attuare la risoluzione della sordità e delle patologie audiologiche con presidi protesici, ausili e adeguate terapie riabilitative;



- promuovere la prevenzione della sordità in genere;
- educare e formare personale tecnico alla prevenzione, diagnosi, cura e risoluzione della sordità, dell'acufene e delle patologie di pertinenza audiologica;
- informare e formare, anche direttamente, i giovani in età scolare e il pubblico adulto su tali tematiche;
- fornire aiuto diretto per il risanamento e il miglioramento di strutture di alloggio, cura e formazione di persone con problemi audiologici (scuole, ospedali, ambulatori, ecc.).

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 5

Attività diverse

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e comunque mai prevalenti rispetto alle prime.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere eventuale personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di lavoro autonomo o di qualsiasi natura nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure nei



limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

Art. 6

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

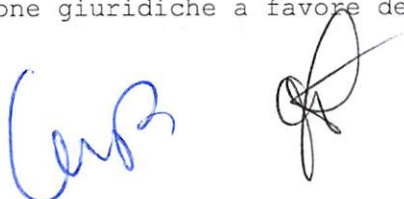
Il Patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento ed è costituito:

- da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o che pervengano all'associazione da lasciti o donazioni;
- dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci a tale titolo;
- da contributi, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici o privati, vincolati a patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare un pieno esercizio dell'attività associativa.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- erogazioni liberali effettuate da associati, da altre persone fisiche e da persone giuridiche a favore dell'Associazione;



- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- redditi del patrimonio;
- contributi di Enti pubblici;
- contributi di organismi internazionali;
- oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolati al patrimonio;
- introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- raccolte di fondi e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- ogni altro introito derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente l'importo della quota associativa.

La quota associativa, le erogazioni liberali e i contributi ricevuti dall'Associazione non sono ripetibili, neppure in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà" ai sensi e a norma dell'art. 77 del D. Lgs. 117/17.

Art. 7

Associati



Possono divenire Associati le persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità dell'Associazione e ne facciano domanda espressa al Consiglio Direttivo.

L'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario, o altro soggetto designato dal Presidente, in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Gli associati si articolano in tre categorie:

Associati Fondatori. Sono Associati Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

Associati Ordinari. Sono Associati Ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;

Associati Benemeriti. Sono associati Benemeriti quanti effettuano a favore dell'associazione elargizioni liberali ritenute dal Consiglio Direttivo di particolare rilevanza.

L'ammissione dei soci è libera.

L'Associazione non può stabilire che il rapporto associativo abbia una durata temporanea.

Ciascun associato, a qualunque categoria appartenga, ha l'obbligo di pagare la quota associativa nell'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo e di rispettare le norme del presente statuto.

Ciascun Associato, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione e per la nomina degli organi associativi e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea: ha inoltre diritto di essere eletto alle cariche sociali se maggiorenne.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si



applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Può essere proposto ricorso contro la mancata accettazione quale Socio all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla notifica del diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017.

I Volontari, debitamente iscritti nell'apposito registro, vengono assicurati secondo le norme vigenti.

Il numero dei soci è illimitato.

Il rapporto associativo può estinguersi per i seguenti motivi:

- Recesso, sempre ammesso;
- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- Esclusione dell'associato, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa o di grave violazione delle norme del presente Statuto;
- per decesso.



Il recesso è efficace dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la volontà di recedere è stata comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato ed è efficace dal giorno in cui è comunicato all'associato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro un mese dalla ricezione, l'Associato può ricorrere contro il provvedimento appellandosi all'assemblea dei soci; il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento fino alla decisione dell'Assemblea.

Gli Associati che, per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8

Organi

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.

Tutte le cariche sociali, fatta eccezione per l'organo di controllo e revisione, sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.



Art. 9

Assemblea



L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati.

La partecipazione dei soci alle assemblee in audio - video conferenza tramite collegamenti on line, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

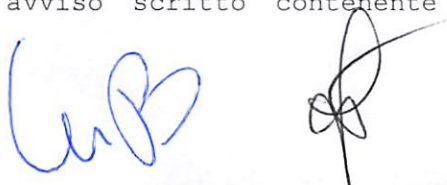
Le delibere assembleari vincolano tutti gli Associati, anche quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Essa inoltre:

- provvede alla nomina (e alla revoca) del Consiglio Direttivo, e dell'eventuale organo di controllo e revisione;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno il quindici per cento degli Associati o da almeno il cinquanta per cento dei consiglieri oppure, se esistente, dall'organo di controllo e revisione.

La Convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie è fatta mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e



dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli Associati all'indirizzo risultante dal Libro degli associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e all'organo di controllo e revisione se presente almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione potrà essere fatta anche tramite email che consenta la conferma di ricezione / lettura.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio Direttivo dimissionario.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, fatta eccezione per la delibera di scioglimento.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale.

Ogni Associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È ammesso il voto per corrispondenza anche telematica.



Per l'approvazione dei Regolamenti e le modificazioni statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Associato.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'assemblea da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, compreso il presidente.

I consiglieri devono essere Associati, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

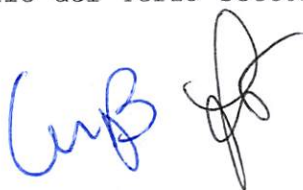
Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

Il Consigliere che non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo decade dalla carica di consigliere e viene sostituito secondo quanto dettato dalle norme statutarie.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione e il compimento di tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo sociale esclusi quelli riservati da questo Statuto alla competenza dell'Assemblea;
- la nomina del segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- la predisposizione annuale del bilancio;
- la predisposizione del bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- la redazione di eventuali regolamenti interni;
- la convocazione dell'assemblea;
- l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- l'esecuzione delle delibere assembleari;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- la ratifica o il respingimento dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- dare delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- la revisione all'inizio di ogni anno sociale degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- dare atto a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Il Consiglio Direttivo può delegare tutte o talune delle proprie attribuzioni a uno o più dei propri membri, o a un Comitato esecutivo composto da alcuni fra i propri membri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei Consiglieri o dall'organo di controllo e revisione se presente. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o email, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, e all'organo di controllo e revisione se esistente almeno 8 giorni prima della adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'organo di controllo e revisione se esistente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai Consiglieri intervenuti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo in audio - video conferenza tramite collegamenti digitali, può avvenire a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito partecipare in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti ed è rieleggibile. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e, con i più ampi poteri di delega, esegue le deliberazioni dell'Assemblea, del consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca a presiedere l'Assemblea il consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.

Art.12

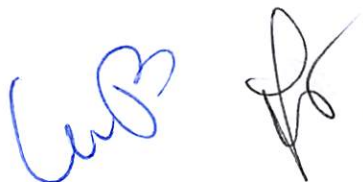
Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

Art. 13

Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso esercita inoltre il controllo contabile - quale Organo di revisore legale - nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di revisione legale, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 14

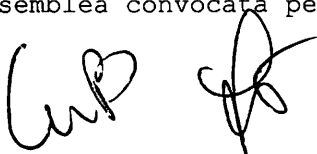
Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi dell'Associazione chiudono con il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Ciascun anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio dell'esercizio precedente, che viene sottoposto all'organo di revisione se nominato, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea deve essere corredato dalla Relazione dell'Organo di Revisione (se nominato).

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the name of the signatory.

disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 15

Avanzi di gestione

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività statutarie.

Art. 16

Scioglimento

Qualora lo scopo dell'Associazione divenga impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio divenga insufficiente, e in genere ogni qualvolta ricorrano le



cause di estinzione previste dall'articolo 27 del Codice Civile, l'Associazione si scioglierà.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. Esso verrà devoluto, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

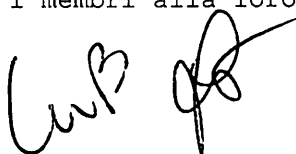
Art. 17

Clausola compromissoria, rinvio e norme transitorie e finali

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile, le relative disposizioni di attuazione concernenti le associazioni, e la vigente normativa nazionale e regionale in materia di organizzazioni di volontariato.

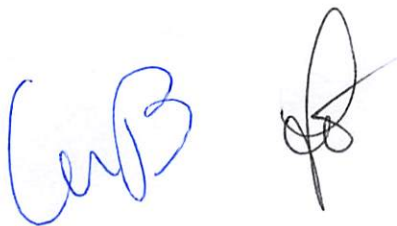
I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.



Il presente Statuto entra in vigore nel momento in cui viene adottato dall'Assemblea e registrato presso gli uffici competenti.

Ai sensi dell'art. 101 comma 10 del DLgs. 117/2017 e ss.mm., le norme di carattere fiscale o generale introdotte dal Decreto stesso e che sono legate all'istituzione del R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o all'ottenimento del parere positivo della Commissione Europea, entreranno in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del R.U.N.T.S.

Nel periodo transitorio restano salve le norme agevolative previste dal D.Lgs. 460/97 per l'Ente, quale Onlus di diritto.

Two handwritten signatures in blue ink are located at the bottom of the page. The signature on the left is stylized and appears to be 'CMB'. The signature on the right is more complex, with a large loop at the top and a vertical line extending downwards.